



## **Ente Regionale Servizio Idrico Integrato**

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**N. 12**

**OGGETTO:** *Concessione d'uso gratuito inerente il trasferimento da parte di ARAP di impianti e reti ai Gestori del Servizio Idrico Integrato – Presa d'atto.*

---

---

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **settembre**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo presso la sede legale dell'ERSI in L'Aquila, nelle persone dei Signori:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Carica</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
MEROLLI NUNZIO	PRESIDENTE	<b>X</b>	
OTTAVIANO ALFONSO	COMPONENTE	<b>X</b>	
LOBENE CESIDIO	COMPONENTE	<b>X</b>	
VALENTINI ENRICO	COMPONENTE	<b>X</b>	
ASSI TERAMO (MANCANTE)	COMPONENTE		<b>X</b>

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, su incarico del Consiglio Direttivo, il **Dott. Fabrizio Bernardini**.

**Non risulta presente alla seduta il Revisore dei Conti – Dott. Valerio Caserta.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra:

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 19 del 6 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo ha deliberato quanto segue:

1. *che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto*
2. **DI APPROVARE** l'allegato Schema di Concessione d'uso gratuito per il trasferimento in capo ai gestori degli impianti di depurazione attualmente gestiti da ARAP, schema di concessione già sottoscritto dagli interessati per accettazione dei contenuti;
3. **DI PRECISARE** che le Concessioni e relativi disciplinari, previa verifica da parte degli uffici di ERSI della loro compatibilità con le leggi e regole del Servizio Idrico Integrato in particolare con la Regolazione ARERA saranno stipulate dopo l'approvazione da parte di questo consiglio direttivo;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai Gestori del S.I.I. CAM S.p.A., SACA S.p.A., SASI S.p.A. e all'ARAP;

**RICHIAMATI** i contenuti della suddetta delibera cui si rinvia quale parte integrante della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che come da Statuto approvato con D.G.R. 52/2017 il Rappresentante Legale dell'ERSI è il Presidente come da art. 6;

**CONSIDERATA** l'urgenza di dare regolazione ai rapporti anche economici tra ARAP e Gestori del S.I.I., affinché potessero essere rimosse le non conformità della gestione degli impianti trasferiti rispetto agli obblighi di legge;

**VISTI** gli atti di Concessione firmati, previa verifica da parte degli uffici di ERSI della loro compatibilità con le leggi e regole del Servizio Idrico Integrato in particolare con la Regolazione ARERA, dal Presidente dell'ERSI, quale rappresentante legale dell'Ente, come da sequenza che segue:

- atto di concessione d'uso gratuita tra ARAP, CAM S.p.A. e ERSI firmato il 15/01/2020;
- atto di concessione d'uso gratuita tra ARAP, SASI S.p.A. e ERSI firmato il 15/01/2020;
- atto di concessione d'uso gratuita tra ARAP, SACA S.p.A. e ERSI firmato il 21/02/2020;

**DATO ATTO** che i singoli disciplinari regolanti i rapporti tra ARAP e Gestori del S.I.I., sottoposti al controllo dell'ERSI, sono stati firmati dal Rappresentante Legale di ARAP e dai Rappresentanti Legali dei Soggetti Gestori del S.I.I. interessati;

**RITENUTO** per i motivi su esposti di ratificare le Concessioni d'usi gratuito per il trasferimento, come per legge, ai Gestori del S.I.I. dei depuratori di acque reflue urbane dell'ARAP come firmate dal Rappresentante Legale dell'ERSI, che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento;

**VISTI**

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
- la L.R. 2/1997 e s.m.i.,

- la L.R.9/2011 e s.m.i.
- lo Statuto dell'ERSI;

il Consiglio Direttivo, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. **DI PRENDERE ATTO** degli atti di Concessione firmati dal Presidente dell'ERSI che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento;
2. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai Gestori del S.I.I. e all'ARAP;
3. **DI ORDINARE** l'espletamento delle formalità di pubblicazione di Legge sul sito istituzionale dell'Ente [www.ersi-abruzzo.it](http://www.ersi-abruzzo.it);
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000.

Data: 03/09/2020

**PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 18.08.2000 N. 267**

***Parere di regolarità tecnica***

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ING. CORRADO ROSSI**



**FIRMA**

***Parere di regolarità contabile***

Visto con parere: \_\_\_\_\_

**FIRMA**

***Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000***

**FIRMA**

**ESTENSORE:**

**ING. CORRADO ROSSI**

**FIRMA**

<b>E.R.S.I.</b> P Ente Regionale Servizio Idrico Integrato
15 GEN. 2020
Prot. N. .... 89 .....

**SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE D'USO GRATUITA****TRA**

**AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE** (in avanti anche indicata come "Azienda ARAP" o "ARAP"), con sede in Cepagatti (PE), alla via Nazionale S.S. 602, km. 51+355 (C.F. 91127340684), in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Savini, in avanti indicata come "gestrice uscente"

**E**

Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato - SII, **CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA**, (in avanti anche indicata come "CAM") con sede in Avezzano alla Via Caruscino, 1 (p.i. 01270510660) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Manuela Morgante in avanti anche indicato come "gestore subentrante"

**E**

**ERSI**, C.F. e P. IVA 93093990666, con sede legale in L'Aquila via E. Scarfoglio snc, in persona del legale rappresentante, sig. Nunzio Merolli, Presidente dell'ERSI munito dei poteri occorrenti giusta decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 57 del 28.11.2019

**P R E M E S S O C H E**

- in attesa dell'eventuale trasferimento in concessione d'uso al Gestore Unico degli impianti ex consortili, previsto dall'art. 172, comma 6., del d.lgs. 152/06, peraltro da effettuarsi in attuazione del piano, ancora da emanarsi e da adottarsi con decreto del P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati, la gestrice uscente ha continuato ad effettuare la gestione degli impianti e delle reti di distribuzione idrica e fognarie presenti negli agglomerati industriali di propria pertinenza, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2011, al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali alle Aziende insediate e soddisfare i requisiti previsti per le aree ecologicamente attrezzate individuate dal successivo comma 5 nelle aree di competenza degli ex Consorzi per lo Sviluppo Industriale (oggi ARAP);

- l'art. 143 del D.Lgs 152/2006 prevede che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e che la tutela di tali beni spetta non solo all'Ente di Governo dell'Ambito;
- l'art. 153 del D.Lgs 152/2006 prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, ai sensi dell'articolo 143, siano affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla concessione e dal relativo disciplinare;
- l'art. 172 del D.Lgs 152/2006 commi 2 e 6, prevede, tra altro, ai commi:

*2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.*

*6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le*

*province e gli enti interessati;*

- il Servizio Idrico Integrato, di seguito SII, istituito con legge 36/94, ed oggi disciplinato dalla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e viene gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- per il SII vige il principio della gestione unica del SII sia in senso orizzontale - non è consentito gestire separatamente i servizi che compongono il SII, che in senso verticale - non è consentita la presenza di più gestori nel medesimo ambito territoriale, come da art. 147 comma 2 lett. b del D.Lgs 152/2006;
- il SII è un Servizio Pubblico Locale di competenza degli Enti locali, competenza che viene esercitata per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito ai sensi degli artt. 142 e 149bis del D.Lgs 152/2006;
- il Soggetto Gestore CAM SpA è affidatario *in house* del servizio idrico integrato, giusta Delibera [n.8 del 09/08/2016] dell'Ente d'Ambito n. 2 Marsicano, oggi Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI);
- la gestione del Servizio Idrico Integrato è regolata dalla **CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE AFFIDANTE E GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE ABRUZZO (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n.2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006. n.152 e s.m.i.; DGR 979 del 28.08.2006; LR n.9 del 12.04.2011 e s.m.i; DELIBERAZIONE AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR)**, firmata in data [05/08/2016]
- il depuratore sito in Avezzano loc. Borgo Via Nuova è un'opera pubblica, finanziata con fondi pubblici per un importo di € 6.025.005,29, destinata a raccogliere prevalentemente, i reflui urbani provenienti dalla città di Avezzano:
  - ✓ il 1<sup>a</sup> lotto del depuratore è stato finanziato oltre che dai fondi ex Agensud (giusta deliberazione del Comitato di Gestione n. 3409 del 17.maggio. 1989) anche dai fondi del

Piano Triennale per la Tutela Ambientale del Ministero dell'Ambiente PTTA 94/96 (Delibera Giunta Regionale n. 3309 del 1.9.1996) destinati, come da DM di trasferimento fondi del 1 dicembre 2005, alla "Realizzazione del depuratore consortile a servizio del nucleo industriale e della città di Avezzano" per € 2.607.651,31 e dal Comune di Avezzano per il trattamento dei reflui provenienti dal proprio abitato per € 492.554,95,

- ✓ il 2<sup>a</sup> lotto è stato finanziato dalla Regione Abruzzo e dall'Ente d'Ambito Marsicano, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro concluso tra Regione Abruzzo e Governo per un importo complessivo di € 3.127.000,00, di cui 2.352.000,00 del CIPE 142/99 e € 774.685,00 cofinanziamento a carico del SII;
- il depuratore essendo destinato a raccogliere i reflui della Città di Avezzano è stato cofinanziato dal Comune di Avezzano e dall'Ente di Governo d'Ambito in piena vigenza della L. 36/1994 e del D.Lgs 152/2006 che vietano la frammentazione della gestione del SII tra soggetti diversi;
- il Depuratore è autorizzato allo scarico di acque reflue urbane giusta Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Prot. n. 17480 del 8 maggio 2014 sulla scorta del provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila Prot. 16980 del 5.5.2014;
- il depuratore è entrato in esercizio nell'aprile 2015;
- a seguito di numerosi incontri e riunioni, cui pure ha preso parte l'ERSI, le parti hanno acclarato che alcune dotazioni patrimoniali condotte dalla gestrice uscente sono in misura preponderante sussumibili nella sfera di competenza del servizio idrico integrato;
- in particolare, Azienda ARAP ha esplicitato d'esser proprietaria degli impianti di depurazione, bene pubblico ai sensi dell'art. 822 c.c., e seguenti di cui al presente atto e ha manifestato la volontà di procedere al suo trasferimento al Soggetto Gestore del SII CAM, limitatamente alla sezione biologica dell'impianto in loc. borgo Via Nuova del Comune di Avezzano, in quanto deputata in misura

preponderante – e comunque non marginale – al servizio idrico integrato;

– Azienda ARAP ha segnalato la necessità, in caso di trasferimento della sola sezione biologica, di definire i rapporti con il Soggetto Gestore del SII CAM SpA relativi all'utilizzo della sezione chimico-fisica dei depuratori da essa ritenuta non conferibile al servizio idrico integrato;

– in data 27 dicembre 2018, l'ERSI ha approvato le tariffe relative al servizio di “common carriage”, applicabili nei rapporti fra concessionari del S.I.I. e Azienda ARAP,

– a seguito di ripetuti contatti ed interlocuzioni si è pervenuto a concordare quanto segue:

- a) con riferimento all'impiantistica di depurazione, il trasferimento ha ad oggetto la sezione biologica destinata al trattamento dei reflui urbani dell'impianto di depurazione di Avezzano, in Loc. Borgo Via Nuova;
- b) i costi di gestione sostenuti dal giorno 1 gennaio 2019 dalla gestrice uscente relativamente alla conduzione dell'impianto trasferito, saranno imputati al Soggetto Gestore del SII CAM SpA nei limiti di quanto riconosciuto dalla delibera esitata dall'approvazione delle tariffe “Common Carriage”;
- c) nelle more dell'immissione nel possesso e nella gestione il Soggetto Gestore del SII CAM SpA ed AZIENDA ARAP, redigeranno stato di consistenza delle dotazioni e del loro funzionamento;
- d) gli interventi di adeguamento e/o di ripristino della funzionalità impiantistica che risultassero necessari verranno evidenziati dal Soggetto Gestore del SII CAM SpA alla gestrice uscente e ad ERSI. Il relativo costo, se anticipato dal Soggetto Gestore del SII CAM SpA potrà essere oggetto di compensazione a concorrenza con i crediti di AZIENDA ARAP derivanti dalle prestazioni da esse rese anche in regime di common carriage;
- e) Le regole anzidette varranno anche nell'eventuale

trasferimento di altre dotazioni al servizio idrico integrato, quali reti di adduzioni e fognarie.

Tanto premesso,

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**art. 1.** (premesse) – le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono allegati: A) la struttura del disciplinare ai sensi del successivo articolo 4.

**art. 2** (oggetto) – Le parti formalizzano il trasferimento, a titolo di concessione d'uso gratuita, dal giorno 1 gennaio 2020 al servizio idrico integrato gestito da Soggetto Gestore del SII CAM SpA, dell'impianto di Avezzano, in loc. Borgo Via Nuova.

**art. 3** (immissione in possesso e nella gestione) – Le parti si danno reciprocamente atto d'aver esperito sopralluoghi, verbali di consistenza e prove di funzionamento congiunto relativamente agli impianti oggetto del presente atto. Esse ultimeranno senza dilazione la redazione degli atti di consistenza delle dotazioni e del loro funzionamento, in ogni caso assicurando immissione in possesso ed il passaggio di gestione dal giorno 1 gennaio 2020.

I mezzi e le scorte presenti negli impianti potranno essere ritenuti dalla gestrice uscente, ovvero inventariati e ceduti al Soggetto Gestore del SII CAM SpA al valore congiuntamente fissato. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del Dlgs 152/2006 e smi le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Gli interventi di adeguamento e/o di ripristino della funzionalità impiantistica che risultassero necessari verranno evidenziati dal

Soggetto Gestore del SII CAM SpA alla gestrice uscente e ad ERSI. Ove possibile, i relativi interventi verranno sostenuti attraverso il ricorso a misure di mano pubblica (quali ad esempio il Masterplan) ed altresì cronoprogrammati. In alternativa, salvo motivata opposizione dell'ARAP all'esecuzione dell'intervento che non risultasse necessario, il relativo costo, se anticipato dal Soggetto Gestore del SII CAM SpA potrà essere oggetto di compensazione a concorrenza con i crediti di AZIENDA ARAP derivanti dal presente atto o dalle prestazioni da esse rese anche in regime di common carriage.

**art. 4** (trasferimento di altre dotazioni e regolamentazione disciplinare) - Essendo comunque necessario coordinare tutti i servizi di rispettiva competenza, le parti ultimeranno la redazione di apposito disciplinare.

**art. 5** - Dal presente accordo rimane esclusa la parte dell'impianto chimico-fisico riguardante gli scarichi industriali di cui ARAP tratterrà la gestione, compresa l'eventuale fase transitoria, secondo le modalità che verranno disciplinate con apposito atto.

**art. 6.** (approvazione ERSI, obblighi della concessionaria e cessazione della concessione d'uso) - L'efficacia del presente atto è subordinata alla approvazione dell'ERSI, che verrà all'uopo interpellato senza dilazione.

Per tutta la durata della gestione degli impianti trasferiti il Soggetto Gestore del SII CAM SpA diviene, come da Convenzione per la regolazione del Servizio Idrico Integrato, responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria e di ogni onere gestionale, senza nulla poter pretendere da Azienda ARAP a titolo di indennizzi e miglioramenti ed incrementi comunque denominati, fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 3.

La presente Concessione dura fino alla cessazione del Servizio Idrico in capo al Soggetto Gestore del SII CAM SpA, salvo subentro ai sensi dell'art. 32 della Convenzione per la Regolazione dei Rapporti tra Ente Affidante e Gestore del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n.2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.; DGR 979 del 28.08.2006; LR n.9 del

12.04.2011 e s.m.i; Deliberazione AEEGSI 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR),

**art. 7.** - Le parti si obbligano a cooperare lealmente nell'esecuzione del presente atto, ai cui principi impronteranno eventuali ulteriori trasferimenti di dotazioni patrimoniali al servizio idrico integrato.

*Firme*

*ARAP*

Firmato digitalmente da: SAVINI GIUSEPPE  
Data: 24/12/2019 09:36:51

\_\_\_\_\_

*CAM SpA*

Firmato da:  
MORGANTE MANUELA  
Motivo:

Data: 23/12/2019 10:52:27


\_\_\_\_\_

*ERSI*



MEROLLI NUNZIO  
ENTE REGIONALE SERVIZIO  
IDRICO (ERSI)  
PRESIDENTE  
15.01.2020 07:22:59 UTC

\_\_\_\_\_



**ATTO DI CONCESSIONE D'USO GRATUITA  
TRA**

**AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE** (in avanti anche indicata come "Azienda ARAP" o "ARAP"), con sede in Cepagatti (PE), alla via Nazionale S.S. 602, km. 51+355 (C.F. 91127340684), in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Savini, in avanti indicata come "gestrice uscente", la quale assume gli impegni di cui al presente atto anche per la ARAP Servizi s.r.l, società in *house providing*, attuale affidataria della gestione di taluni impianti

**E**

Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato - SII, **Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.** (in avanti anche indicata come S.A.S.I. S.p.A.) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Gianfranco Basterebbe, con sede in Lanciano Zona Industriale 5, p.i. 01485710691 in avanti anche indicata come "gestore subentrante"

**E**

**ERSI**, C.F. e P. IVA 93093990666, con sede legale in L'Aquila via E. Scarfoglio snc, in persona del legale rappresentante, sig. Nunzio Merolli, Presidente dell'ERSI munito dei poteri occorrenti giusta decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 57 del 28.11.2019

**P R E M E S S O C H E**

- in attesa dell'eventuale trasferimento in concessione d'uso al Gestore Unico degli impianti ex consortili, previsto dall'art. 172, comma 6., del D.Lgs. 152/06, peraltro da effettuarsi in attuazione del *Piano*, ancora da emanarsi e da adottarsi con decreto del P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati, la gestrice uscente ha continuato ad effettuare la gestione degli impianti e delle reti di distribuzione idrica e fognarie presenti negli agglomerati industriali di propria pertinenza, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2011, al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali alle Aziende insediate e soddisfare i requisiti previsti per le aree ecologicamente attrezzate individuate dal successivo comma 5 nelle aree di competenza degli ex Consorzi per lo Sviluppo

Industriale (oggi ARAP);

- l'art. 143 del D.Lgs 152/2006 prevede che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e che la tutela di tali beni spetta non solo all'Ente di Governo dell'Ambito;
- l'art. 153 del D.Lgs 152/2006 prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, ai sensi dell'articolo 143, sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla concessione e dal relativo disciplinare;
- l'art. 172 del D.Lgs 152/2006 commi 2 e 6, prevede tra l'altro ai commi:

*2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.*

*6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro*

*dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati;*

- il Servizio Idrico Integrato, di seguito SII, istituito con legge 36/94, ed oggi disciplinato dalla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e viene gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- per il SII vige il principio della gestione unica del SII sia in senso orizzontale – non è consentito gestire separatamente i servizi che compongono il SII, che in senso verticale – non è consentita la presenza di più gestori nel medesimo ambito territoriale, come da art. 147 comma 2, lett. b del D.Lgs 152/2006;
- il SII è un Servizio Pubblico Locale di competenza degli Enti locali, competenza che viene esercitata per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito ai sensi degli artt. 142 e 149bis del D.Lgs 152/2006;
- il Soggetto Gestore S.A.S.I. S.p.A. è affidatario *in house* del servizio idrico integrato, giusta Delibera dell'Ente d'Ambito n. 3 del 10/05/2007, e successive modifiche oggi Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI);
- la gestione del Servizio Idrico Integrato è regolata dalla **CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE AFFIDANTE E GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE ABRUZZO (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n.2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006. n.152 e s.m.i.; DGR 979 del 28.08.2006; LR n.9 del 12.04.2011 e s.m.i; DELIBERAZIONE AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR)**, firmata in data 13 marzo 2017;
- a seguito di numerosi incontri e riunioni, cui pure ha preso parte l'ERSI, le parti hanno acclarato che alcune dotazioni patrimoniali condotte dalla gestrice uscente sono in misura preponderante suscettibili nella sfera di competenza del servizio idrico integrato;
- in particolare, Azienda ARAP ha esplicitato d'esser proprietaria degli impianti di depurazione, beni pubblici ai sensi dell'art. 822 c.c. e seguenti, di cui al presente atto e ha manifestato la volontà di

- procedere al loro trasferimento al Soggetto Gestore del SII S.A.S.I. S.p.A. degli impianti in loc. Punta Penna nel Comune di Vasto, in loc. Piana delle Vacche nel Comune di Casoli ed in loc. Val Sinello nel Comune di Monteodorisio, in quanto deputati in misura preponderante – e comunque non marginale – al servizio idrico integrato;
- in data 27 dicembre 2018, l'ERSI ha approvato le tariffe relative al servizio di “common carriage”, applicabili nei rapporti fra concessionari del S.I.I. e Azienda ARAP,
- a seguito di ripetuti contatti ed interlocuzioni si è pervenuto a concordare quanto segue:
- a) con riferimento all'impiantistica di depurazione, il trasferimento ha ad oggetto:
    - L'impianto di depurazione di Vasto, in Loc. Punta Penna;
    - l'impianto di depurazione di Casoli, in loc. Piana delle Vacche;
    - l'impianto di depurazione di Monteodorisio-Gissi, in Loc. Val Sinello;
  - b) gli atti di materiale immissione in possesso e nella gestione verranno redatti direttamente da Azienda ARAP e il Soggetto Gestore del SII S.A.S.I. S.p.A., tenuto conto dei tempi necessari al transito del personale di ARAP Servizi, Ex Coniv, già operanti sugli impianti di Vasto e Monteodorisio-Gissi, alla concessionaria del S.I.I.;
  - c) i costi di gestione sostenuti dal giorno 1 gennaio 2019 dalla gestrice uscente relativamente alla conduzione degli impianti trasferiti, saranno imputati al Soggetto Gestore del SII S.A.S.I. S.p.A. nei limiti di quanto riconosciuto dalla delibera esitata dall'approvazione delle tariffe “Common Carriage”;
  - d) nelle more dell'immissione nel possesso e nella gestione il Soggetto Gestore del SII S.A.S.I. S.p.A. ed Azienda ARAP, redigeranno stato di consistenza delle dotazioni e del loro funzionamento;
  - e) gli interventi di adeguamento e/o di ripristino della funzionalità impiantistica che risultassero necessari verranno evidenziati

dal Soggetto Gestore del SII S.A.S.I. S.p.A. alla gestrice uscente e ad ERSI. Il relativo costo, se anticipato dal Soggetto Gestore del SII S.A.S.I. S.p.A. potrà essere oggetto di compensazione a concorrenza con i crediti di Azienda ARAP e/o di ARAP Servizi s.r.l. (per la quale oggi si impegna Azienda ARAP) derivanti dalle prestazioni da esse rese anche in regime di common carriage;

- f) Le regole anzidette varranno anche nell'eventuale trasferimento di altre dotazioni al servizio idrico integrato, quali reti di adduzioni e fognarie.

Tanto premesso,

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**art. 1. (premesse)** – le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono allegati: A) la struttura del disciplinare ai sensi del successivo articolo 4.

**art. 2 (oggetto)** – Con il presente atto le parti dichiarano d'esser state definite, con atto del 29/07/2019, le procedure propedeutiche al transito del personale da ARAP Servizi s.r.l. alla S.A.S.I. S.p.A.

Le parti formalizzano il trasferimento a titolo di concessione d'uso gratuita, dal giorno 16 dicembre 2019 al servizio idrico integrato gestito da S.A.S.I. S.p.A., degli impianti di:

- Vasto, in Loc. Punta Penna;
- Casoli, in loc. Piana delle Vacche – 1 gennaio 2019 così stabilito nel verbale di consegna del 09/01/2019;
- Monteodorisio-Gissi, in Loc. Val Sinello;

**art. 3 (immissione in possesso e nella gestione)** – Le parti si danno reciprocamente atto d'aver esperito sopralluoghi, verbali di consistenza e prove di funzionamento congiunto relativamente agli impianti oggetto del presente atto. Esse ultimeranno senza dilazione la redazione degli atti di consistenza delle dotazioni e del loro funzionamento, in ogni caso assicurando immissione in possesso ed il passaggio di gestione dal giorno 16 dicembre 2019.

I mezzi e le scorte presenti negli impianti potranno essere ritenuti dalla gestrice uscente, ovvero inventariati e ceduti al Soggetto Gestore del SII S.A.S.I. S.p.A. al valore congiuntamente fissato. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del DLgs 152/2006 e smi le immobilizzazioni, le attività

e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Gli interventi di adeguamento e/o di ripristino della funzionalità impiantistica che risultassero necessari verranno evidenziati dal Soggetto Gestore del SII S.A.S.I. S.p.A. alla gestrice uscente e ad ERSI. Ove possibile, i relativi interventi verranno sostenuti attraverso il ricorso a misure di mano pubblica (quali ad esempio il Masterplan) ed altresì cronoprogrammati. In alternativa, salvo motivata opposizione dell'A.R.A.P. all'esecuzione dell'intervento che non risultasse necessario, il relativo costo, se anticipato dal Soggetto Gestore del SII S.A.S.I. S.p.A. potrà essere oggetto di compensazione a concorrenza con i crediti di Azienda ARAP ed ARAP Servizi s.r.l. derivanti dal presente atto o dalle prestazioni da esse rese anche in regime di common carriage.

**art. 4 (trasferimento di altre dotazioni e regolamentazione disciplinare)**

Essendo comunque necessario coordinare tutti i servizi di rispettiva competenza, le parti ultimeranno la redazione di apposito disciplinare.

**art. 5. (approvazione ERSI, obblighi della concessionaria e cessazione della concessione d'uso)** – L'efficacia del presente atto è subordinata alla approvazione dell'ERSI, che verrà all'uopo interpellato senza dilazione.

Per tutta la durata della gestione degli impianti trasferiti il Soggetto Gestore del SII S.A.S.I. S.p.A. diviene, come da Convenzione per la regolazione del Servizio Idrico Integrato, responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria e di ogni onere gestionale, senza nulla poter pretendere da Azienda ARAP a titolo di indennizzi e

miglioramenti ed incrementi comunque denominati, fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 3.

La presente Concessione dura fino alla cessazione del Servizio Idrico in capo al Soggetto Gestore del SII S.A.S.I. S.p.A., salvo subentro ai sensi dell'art. 32 della Convenzione per la Regolazione dei Rapporti tra Ente Affidante e Gestore del Servizio Idrico Integrato, nella Regione Abruzzo (Art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n. 2 e s.m.i.; Art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; D.G.R. 979 del 28/08/2006; L.R. n. 9 del 14/04/2011 e s.m.i.; Deliberazione AEEGSI 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR);

**art. 6.** – Le parti si obbligano a cooperare lealmente nell'esecuzione del presente atto, ai cui principi impronteranno eventuali ulteriori trasferimenti di dotazioni patrimoniali al servizio idrico integrato.

firme

A.R.A.P

E.R.S.I.

S.A.S.I. S.p.A.

# Rapporto di verifica

Nome file **ATTO CONCESSIONE DUSO ARAPSII DEL 27\_11\_2019 DEFINITIVO 1  
REV11.12.2019.pdf.p7m.p7m**

Data di verifica **15/01/2020 15:25:18 UTC**

Versione CAPI **6.3.6**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 MEROLLI NUNZIO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	✓
2	 SAVINI GIUSEPPE	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	3	✓
2	 BASTEREBBE GIANFRANCO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	4	✓
	<b>Appendice A</b>		5	

**Esito**

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 15/01/20 16.25

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 15/01/2020 07:21:57 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

**Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento

(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

**Dettagli certificato**

Nome Cognome soggetto: MEROLLI NUNZIO

Seriale: 06323e5ccecfddebbc7325c460e2a1fed

Organizzazione: ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO (ERSI)

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-MRLNNZ50T19E096T

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A  
.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,  
1.3.76.16.6,

Validità: da 12/12/2019 00:00:00 UTC a 11/12/2022 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

**Esito**

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 15/01/20 16.25  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 11/12/2019 13:02:57 UTC  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

**Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>  
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

**Dettagli certificato**

Nome Cognome soggetto: SAVINI GIUSEPPE  
Seriale: 36bb7528f51f36b9d6955b2a2b1822cd  
Nazione: IT  
Codice Fiscale: TINIT-SVNGPP67D10G482G  
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT  
Utilizzo chiavi: nonRepudiation  
Policies:  
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,  
1.3.76.16.6,  
Validità: da 31/10/2019 00:00:00 UTC a 30/10/2022 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
Dichiarazione di Trasparenza:  
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>  
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

**Esito**

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 15/01/20 16.25

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 11/12/2019 10:32:14 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

**Dettagli certificato**

Nome Cognome soggetto: BASTEREBBE GIANFRANCO

Seriale: 36cebe7ae38ada97416697f99f44e42a

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-BSTGFR48R03I394D

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification Authority,C,O=ArubaPEC S.p.A  
.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

Validità: da 14/06/2019 00:00:00 UTC a 13/06/2022 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

## Certificati delle autorità radice (CA)

### **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A  
,C=IT

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC



**ATTO DI CONCESSIONE D'USO GRATUITA  
TRA**

**AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE** (in avanti anche indicata come "Azienda ARAP" o "ARAP"), con sede in Cepagatti (PE), alla via Nazionale S.S. 602, km. 51+355 (C.F. 91127340684), in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Savini, in avanti indicata come "gestrice uscente"

**E**

Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato - SII, **Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A.** (in avanti anche indicata come S.A.C.A. S.p.A.) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Sulmona, Viale del Commercio n. 2, p.i. 01321570663 in avanti anche indicata come "gestore subentrante"

**E**

**ERSI**, C.F. e P. IVA 93093990666, con sede legale in L'Aquila via E. Scarfoglio snc, in persona del legale rappresentante, sig. Nunzio Merolli, Presidente dell'ERSI munito dei poteri occorrenti giusto decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 57 del 28.11.2019,

**P R E M E S S O C H E**

- in attesa dell'eventuale trasferimento in concessione d'uso al Gestore Unico degli impianti ex consortili, previsto dall'art. 172, comma 6., del D.Lgs. 152/06, peraltro da effettuarsi in attuazione del *Piano*, ancora da emanarsi e da adottarsi con decreto del P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati, la gestrice uscente ha continuato ad effettuare la gestione degli impianti e delle reti di distribuzione idrica e fognarie presenti negli agglomerati industriali di propria pertinenza, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2011, al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali alle Aziende insediate e soddisfare i requisiti previsti per le aree ecologicamente attrezzate individuate dal successivo comma 5 nelle aree di competenza degli ex Consorzi per lo Sviluppo Industriale (oggi ARAP);
- l'art. 143 del D.Lgs 152/2006 prevede che gli acquedotti, le fognature,

gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e che la tutela di tali beni spetta non solo all'Ente di Governo dell'Ambito;

- l'art. 153 del D.Lgs 152/2006 prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, ai sensi dell'articolo 143, sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla concessione e dal relativo disciplinare;
- l'art. 172 del D.Lgs 152/2006 commi 2 e 6, prevede tra l'altro ai commi:

*2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.*

*6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati;*

- il Servizio Idrico Integrato, di seguito SII, istituito con legge 36/94, ed oggi disciplinato dalla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e viene gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- per il SII vige il principio della gestione unica del SII sia in senso orizzontale – non è consentito gestire separatamente i servizi che compongono il SII, che in senso verticale – non è consentita la presenza di più gestori nel medesimo ambito territoriale, come da art. 147 comma 2 lett. b del D.Lgs 152/2006;
- il SII è un Servizio Pubblico Locale di competenza degli Enti locali, competenza che viene esercitata per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito ai sensi degli artt. 142 e 149bis del D.Lgs 152/2006;
- il Soggetto Gestore S.A.C.A.. S.p.A. è affidatario *in house* del servizio idrico integrato, giusta Deliberazione dell'Ente d'Ambito n. 16 del 29/06/2007, oggi Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI);
- la gestione del Servizio Idrico Integrato è regolata dalla **CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE AFFIDANTE E GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE ABRUZZO (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n.2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006. n.152 e s.m.i.; DGR 979 del 28.08.2006; LR n.9 del 12.04.2011 e s.m.i; DELIBERAZIONE AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR)**, firmata in data 12/07/2016;
- a seguito di numerosi incontri e riunioni, cui pure ha preso parte l'ERSI, le parti hanno acclarato che alcune dotazioni patrimoniali condotte dalla gestrice uscente sono in misura preponderante suscettibili nella sfera di competenza del servizio idrico integrato;
- in particolare, Azienda ARAP ha esplicitato d'esser proprietaria dell'impianto di depurazione, bene pubblico ai sensi dell'art. 822 c.c. e seguenti, di cui al presente atto e ha manifestato la volontà di procedere al suo trasferimento al Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. limitatamente alla sezione biologica dell'impianto in loc. Santa Rufina nel Comune di Sulmona, in quanto deputata in misura

preponderante – e comunque non marginale – al servizio idrico integrato;

– Azienda ARAP ha segnalato la necessità di definire i rapporti con il Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. relativi all'utilizzo della sezione chimico-fisica dei depuratori da essa ritenuta non conferibile al servizio idrico integrato;

– in data 27 dicembre 2018, l'ERSI ha approvato le tariffe relative al servizio di “common carriage”, applicabili nei rapporti fra concessionari del S.I.I. e Azienda ARAP,

– a seguito di ripetuti contatti ed interlocuzioni si è pervenuto a concordare quanto segue:

a) con riferimento all'impiantistica di depurazione, il trasferimento ha ad oggetto:

- la sezione biologica dell'impianto di depurazione di Sulmona, in Loc. Santa Rufina;

b) gli atti di materiale immissione in possesso e nella gestione verranno redatti direttamente da Azienda ARAP e il Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A., tenuto conto dei tempi necessari al transito del personale di ARAP, alla concessionaria del S.I.I.;

c) i costi di gestione sostenuti dal giorno 1 gennaio 2019 dalla gestrice uscente relativamente alla conduzione degli impianti trasferiti, saranno imputati al Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. nei limiti di quanto riconosciuto dalla delibera esitata dall'approvazione delle tariffe “Common Carriage”;

d) nelle more dell'immissione nel possesso e nella gestione il Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. ed Azienda ARAP, redigeranno stato di consistenza delle dotazioni e del loro funzionamento;

e) gli interventi di adeguamento e/o di ripristino della funzionalità impiantistica che risultassero necessari verranno evidenziati dal Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. alla gestrice uscente e ad ERSI. Il relativo costo, se anticipato dal Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. potrà essere oggetto di compensazione a concorrenza con i crediti di Azienda ARAP

derivanti dalle prestazioni da esse rese anche in regime di common carriage;

- f) Le regole anzidette varranno anche nell'eventuale trasferimento di altre dotazioni al servizio idrico integrato, quali reti di adduzioni e fognarie.

Tanto premesso,

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

art. 1. (premesse) – le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono allegati: A) la struttura del disciplinare ai sensi del successivo articolo 4.

art. 2 (oggetto) – Con il presente atto le parti dichiarano che verrà trasferita al gestore SACA SpA, con passaggio diretto e immediato una sola unità di personale attualmente in servizio presso l'impianto.

Le parti formalizzano il trasferimento a titolo di concessione d'uso gratuita, dal giorno 1 febbraio 2020 al servizio idrico integrato gestito da S.A.C.A. S.p.A., dell'impianto di Sulmona, in Loc. Santa Rufina;

art. 3 (immissione in possesso e nella gestione) – Le parti si danno reciprocamente atto d'aver esperito sopralluoghi, verbali di consistenza e prove di funzionamento congiunto relativamente agli impianti oggetto del presente atto. Esse ultimeranno senza dilazione la redazione degli atti di consistenza delle dotazioni e del loro funzionamento, in ogni caso assicurando immissione in possesso ed il passaggio di gestione dal giorno 1 febbraio 2020.

I mezzi e le scorte presenti negli impianti potranno essere ritenuti dalla gestrice uscente, ovvero inventariati e ceduti al Soggetto Gestore del SII SACA SpA al valore congiuntamente fissato. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del Dlgs 152/2006 e smi le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad

estinguersi, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Gli interventi di adeguamento e/o di ripristino della funzionalità impiantistica che risultassero necessari verranno evidenziati dal Soggetto Gestore del SII SACA SpA alla gestrice uscente e ad ERSI. Ove possibile, i relativi interventi verranno sostenuti attraverso il ricorso a misure di mano pubblica (quali ad esempio il Masterplan) ed altresì cronoprogrammati. In alternativa, salvo motivata opposizione dell'ARAP all'esecuzione dell'intervento che non risultasse necessario, il relativo costo, se anticipato dal Soggetto Gestore del SII SACA SpA potrà essere oggetto di compensazione a concorrenza con i crediti di AZIENDA ARAP derivanti dal presente atto o dalle prestazioni da esse rese anche in regime di common carriage.

art. 4 (trasferimento di altre dotazioni e regolamentazione disciplinare)  
Essendo comunque necessario coordinare tutti i servizi di rispettiva competenza, le parti ultimeranno la redazione di apposito disciplinare.

Art. 5. Dal presente accordo rimane esclusa la parte dell'impianto chimico-fisica riguardante gli scarichi industriali di cui ARAP tratterà la gestione, compresa l'eventuale fase transitoria, secondo le modalità che verranno disciplinate con apposito atto/disciplinare.

art. 6. (approvazione ERSI, obblighi della concessionaria e cessazione della concessione d'uso) – L'efficacia del presente atto è subordinata alla approvazione dell'ERSI, che verrà all'uopo interpellato senza dilazione.

Per tutta la durata della gestione degli impianti trasferiti il Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A. diviene, come da Convenzione per la regolazione del Servizio Idrico Integrato, responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria e di ogni onere gestionale, senza nulla poter pretendere da Azienda ARAP a titolo di indennizzi e miglioramenti ed incrementi comunque denominati, fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 3.

La presente Concessione dura fino alla cessazione del Servizio Idrico in capo al Soggetto Gestore del SII S.A.C.A. S.p.A., salvo subentro ai sensi dell'art. 32 della Convenzione per la Regolazione dei Rapporti tra

Ente Affidante e Gestore del Servizio Idrico Integrato, nella Regione Abruzzo (Art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n. 2 e s.m.i.; Art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; D.G.R. 979 del 28/08/2006; L.R. n. 9 del 14/04/2011 e s.m.i.; Deliberazione AEEGSI 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR);

art. 7. – Le parti si obbligano a cooperare lealmente nell'esecuzione del presente atto, ai cui principi impronteranno eventuali ulteriori trasferimenti di dotazioni patrimoniali al servizio idrico integrato.

Pescara, li .....

Firmato digitalmente da: SAVINI GIUSEPPE  
Data: 14/01/2020 08:34:12

A.R.A.P. ....

Firmato digitalmente da  
**NUNZIO MEROLLI**  
O = ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO (ERSI)  
T = PRESIDENTE  
Data e ora della firma: 21/02/2020 12:10:44

E.R.S.I. ....

Firmato digitalmente da: DI LORETO LUIGI  
Data: 29/01/2020 11:54:56

S.A.C.A. S.p.A. ....



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE  
NUNZIO MEROLLI

IL SEGRETARIO GENERALE.  
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE E' STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO 04 SET. 2020,  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS.  
18.8.2000, N. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE.  
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009  
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.)  
PER GIORNI QUINDICI DAL 04 SET. 2020 AL 19 SET. 2020.

L'ADDETTO